



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI
LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione generale per la Motorizzazione
DIVISIONE 5
Via G. Caraci, 36 00157 ROMA

Roma, 04.09.2012

Prot. n. 23568 /23.18.13

Alle DIREZIONI GENERALI TERRITORIALI
LORO SEDI

AGLI UMC – LORO SEDI

Alla REGIONE SICILIANA
Assessorato ai Trasporti Turismo e Comunicazioni
Direzione Trasporti
Via Notarbartolo n.9
PALERMO

Alla PROVINCIA AUTONOMA di TRENTO
Servizio comunicazioni e trasporti
Motorizzazione Civile
Lungadige S. Nicolò 14
TRENTO

Alla PROVINCIA AUTONOMA DI
BOLZANO
Ripartizione Traffico e Trasporti
Palazzo Provinciale 3 b
Via Crispi 10
BOLZANO

Alla REGIONE AUTONOMA
Friuli Venezia Giulia
D.C. Pianificazione – Sez Logistica e trasporto merci
Via Giulia 75/1 -
34126 TRIESTE

All'UNASCA
Piazza Marconi 25
00144 Roma

Alla CONFARCA
Via Laurentina 569
00143 Roma

E p.c.:

Al MINISTERO DELL' INTERNO
Direzione Centrale- Polizia Stradale
ROMA

Al Comando Generale dell' Arma dei Carabinieri
ROMA

Al Comando Generale della Guardia di Finanza
ROMA

Alla Divisione 10 (Ex MOT. 6) C.E.D. - SEDE

Al GABINETTO DEL MINISTRO DELLE
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
Ufficio Affari Internazionali
ROMA

Al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dip. per i Trasporti Terrestri e il Trasporto
Intermodale
Segreteria Amministrativa
S E D E
(Rif. Prot. 529 del 29.10.2008)

OGGETTO: Rilascio del permesso (o patente) internazionale di guida.
Art. 137 del Codice della Strada. Esibizione della patente di guida nazionale.

Con riferimento alle precedenti Circolari contenenti disposizioni per il rilascio del permesso internazionale di guida ai sensi della Convenzione internazionale di Ginevra del 1949 e della

patente internazionale di guida ai sensi della Convenzione internazionale di Vienna del 1968 (di seguito denominati unicamente con “permesso internazionale”) appare opportuno chiarire quanto segue al fine di conseguire un’uniformità di comportamento tra tutti gli Uffici della Motorizzazione.

L’art. 137 del Codice della Strada al secondo comma dispone *“I competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri rilasciano i permessi internazionali di guida, previa esibizione della patente.”*

Ne consegue che l’esibizione in originale della patente di guida deve essere effettuata solo al rilascio del permesso internazionale e non anche in occasione della presentazione della richiesta.

Pertanto, a rettifica di precedenti disposizioni in merito, si comunica a codesti Uffici della Motorizzazione che all’atto della richiesta del permesso internazionale tra la documentazione di rito dovrà essere prodotta solo la copia della patente di guida nazionale mentre l’esibizione dell’originale dovrà avvenire solo al momento della consegna del permesso internazionale.

Ovviamente nel caso in cui l’Ufficio della Motorizzazione possa provvedere al rilascio del permesso internazionale nella stessa data della presentazione della richiesta, l’esibizione della patente nazionale in originale avverrà contestualmente all’acquisizione della documentazione di rito.

Restano confermate le altre disposizioni diramate in materia di permessi internazionali.

* * * * *

La presente Circolare per gli Uffici della Motorizzazione è diramata esclusivamente tramite posta elettronica.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Arch. Maurizio Vitelli)
f.to Vitelli